

DCO 14/08

**REVISIONE DEI MECCANISMI DI TUTELA DEI CLIENTI
FINALI NEL MERCATO AL DETTAGLIO DEL GAS
NATURALE E CRITERI PER L'AGGIORNAMENTO
DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DI FORNITURA**

Documento per la consultazione

Mercato di incidenza: gas naturale

28 maggio 2007

Premessa

Il presente documento per la consultazione si inquadra nel procedimento avviato con la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 3 agosto 2007, n. 208/07 in cui viene dato mandato alla Direzione Mercati di predisporre le attività istruttorie, ivi incluse le opportune consultazioni, circa la revisione delle condizioni economiche di vendita di energia elettrica per il servizio di maggior tutela e di fornitura per il gas naturale ai clienti tutelati.

Scopo primario del presente documento è quello di tracciare la riforma dei meccanismi di tutela dei clienti finali nel mercato della vendita al dettaglio del gas naturale, nonché delle modalità di aggiornamento delle condizioni economiche di fornitura di cui alla deliberazione n. 138/03, con decorrenza 1 ottobre 2008.

Nel presente documento vengono declinati l'attuale ambito di applicazione delle condizioni economiche di fornitura, i vigenti criteri di aggiornamento delle stesse, le relative criticità, gli obiettivi e le aree dell'intervento ed, infine, le proposte per l'1 ottobre 2008.

Particolare attenzione viene posta sulla formulazione degli obiettivi della riforma, che possono essere individuati in: coerenza con i prezzi all'ingrosso, copertura dei costi di approvvigionamento, minimizzazione delle distorsioni della concorrenza, contenimento della volatilità dei corrispettivi, trasparenza.

In altri termini, il documento di consultazione propone interventi che hanno l'obiettivo generale di rendere chiaro e trasparente l'insieme dei clienti cui offrire ed applicare le condizioni economiche di fornitura, nonché i relativi meccanismi di aggiornamento, anche al fine di incentivare, ove possibile la concorrenza, salvaguardando gli opportuni regimi di tutela.

Coloro che intendono preservare come riservata, in tutto o in parte, la documentazione inviata, sono tenuti ad indicare quali parti della stessa sono da considerare sottratte ad eventuali richieste di accesso agli atti.

Il documento per la consultazione viene diffuso per offrire l'opportunità, a tutti i soggetti interessati, di formulare osservazioni e proposte. I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità osservazioni e suggerimenti entro e non oltre il 7 luglio 2008.

Indirizzo a cui far pervenire osservazioni e suggerimenti:

Autorità per l'energia elettrica e il gas
Direzione Mercati
Unità Mercati Retail
Piazza Cavour 5 – 20121 Milano
tel. 02.655.65.290
fax 02.655.65.265
e-mail: mercati@autorita.energia.it
sito internet: www.autorita.energia.it

1.	<i>Introduzione</i>	4
1.1.	<i>Previgente regolazione tariffaria</i>	4
1.2.	<i>Vigente regolazione a tutela dei clienti finali</i>	5
2.	<i>Obiettivi ed aree di intervento</i>	7
2.1.	<i>Contesto fattuale</i>	7
2.2.	<i>Obiettivi</i>	7
2.3.	<i>Aree di intervento</i>	8
3.	<i>Ambito di tutela delle condizioni economiche di fornitura</i>	9
3.1.	<i>Regime attuale</i>	9
3.2.	<i>Principali criticità</i>	10
3.3.	<i>Proposte di intervento</i>	11
4.	<i>Modalità di aggiornamento del CCI</i>	13
4.1.	<i>Regime attuale</i>	13
4.2.	<i>Principali criticità</i>	14
4.3.	<i>Proposte di intervento</i>	15
4.3.1.	<i>Definizione della quota indicizzata</i>	16
4.3.2.	<i>Definizione dell'indice I_t</i>	16
4.3.3.	<i>Soglia di invarianza</i>	17
4.3.4.	<i>Verifica periodica</i>	17

1. INTRODUZIONE

Storicamente, la disciplina delle modalità di aggiornamento della componente materia prima è stata sempre funzionale alla determinazione del prezzo del gas venduto al consumatore finale. Per comprendere il contesto normativo entro il quale questo tema attualmente si iscrive, è necessario ricordare in primo luogo che, in base al combinato disposto dell'articolo 22, comma 2, e dell'articolo 23 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00), dall'1 gennaio 2003 l'attività di vendita di gas ai clienti finali è completamente liberalizzata e pertanto, pur essendo sottoposta ai generali poteri di regolazione dell'Autorità, ed in particolare, quelli derivanti dai principi di promozione della concorrenza nel mercato e di tutela dei clienti finali, è sottratta alla regolazione di carattere tariffario in senso stretto.

In conseguenza di quanto sopra, la disciplina delle modalità di aggiornamento della componente materia prima ha assunto nel tempo un rilievo diverso. Infatti, anteriormente alla data dell'1 gennaio 2003, essa incidereva sulla disciplina delle tariffe di fornitura ai clienti finali.

1.1. Previgente regolazione tariffaria

L'Autorità è intervenuta sulle modalità di aggiornamento con le deliberazioni n. 41/98 e n. 52/99, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, dell'articolo 2, comma 12, lettera e), dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 481/95.

Successivamente, con il decreto-legge 4 settembre 2002, n. 193, convertito con legge 28 ottobre 2002, n. 238, il Governo è intervenuto, protraendo l'efficacia delle determinazioni tariffarie adottate dall'Autorità anteriormente all'1 agosto 2002, fino all'adozione:

- da parte del Governo, di criteri generali integrativi rispetto a quelli stabiliti dalla legge n. 481/95;
- da parte dell'Autorità, delle conseguenti determinazioni attuative e comunque fino al 30 novembre 2002.

In virtù di tali disposizioni, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 ottobre 2002, il Governo ha emanato i citati criteri generali integrativi aventi ad oggetto le metodologie di aggiornamento delle tariffe in relazione ai costi variabili. In particolare, ai sensi dell'articolo 1 del dPCm 31 ottobre 2002, l'Autorità è delegata a:

- definire, calcolare e aggiornare le tariffe relative all'elettricità e gas, anche successivamente all'apertura dei mercati ai clienti idonei, al fine di consentire un ordinato e graduale passaggio al mercato liberalizzato da parte degli utenti finali che si trovano nella condizione di cliente vincolato;
- definire metodologie di aggiornamento delle tariffe in relazione alla componente dei costi variabili, che minimizzino l'impatto inflazionistico, in particolare prevedendo frequenze di aggiornamento congrue con l'obiettivo di ridurre gli impulsi inflazionistici dei prezzi dell'energia, sotto il vincolo di tutelare la piena economicità delle imprese produttrici di energia, nel più generale rispetto degli obiettivi di competitività del sistema produttivo.

Sulla base di tali criteri, oltre a quanto previsto in materia dalla legge n. 481/95, l'Autorità ha adottato la deliberazione n. 195/02.

1.2. Vigente regolazione a tutela dei clienti finali

Quasi contestualmente all'adozione della deliberazione n. 195/02, l'Autorità, in vista della completa liberalizzazione dell'attività di vendita al dettaglio che si sarebbe realizzata a far data dall'1 gennaio 2003, ha definito un sistema di tutele a garanzia dei clienti finali che sino alla predetta data si trovavano nella condizione di cliente non idoneo.

Il suddetto sistema era giustificato in considerazione dello scarso potere contrattuale che caratterizza tali clienti finali. Di tale debolezza avrebbero potuto approfittare gli esercenti la vendita in sede di negoziazione delle condizioni economiche dei contratti di fornitura di gas.

In particolare, l'Autorità con la deliberazione n. 207/02 ha adottato una direttiva ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera h), della legge n. 481/95 concernente le modalità di erogazione del servizio di vendita, prevedendo in particolare che gli esercenti:

- nei contratti di fornitura in essere con i clienti finali oggetto di tutela¹, continuassero ad applicare le condizioni economiche di fornitura determinate dall'Autorità (non più denominate "tariffe"), sino all'accettazione, da parte di detti clienti, di nuove condizioni economiche proposte dagli esercenti medesimi;
- proponessero ai clienti finali di piccole dimensioni (ad oggi corrispondono ai domestici con consumi inferiori a 200.000 Smc annui), unitamente alle condizioni economiche dagli stessi definite, condizioni economiche di fornitura determinate dall'Autorità.

Con la deliberazione n. 138/03, l'Autorità ha poi definito nuovi criteri per la determinazione delle condizioni economiche di fornitura del gas di cui ai due punti precedenti². In particolare, l'Autorità ha identificato una serie di "componenti" e "corrispettivi", corrispondenti ai vari segmenti della filiera del gas, i cui costi vengono trasferiti dall'esercente la vendita al cliente finale. Il segmento dell'approvvigionamento del gas all'ingrosso, ovvero la quota a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale (di seguito: QE), è compreso all'interno del corrispettivo variabile relativo alla commercializzazione all'ingrosso (di seguito: CCI), per il quale la deliberazione n. 138/03 rinvia, ai soli fini delle modalità di aggiornamento, alla disciplina definita dalla deliberazione n. 195/02.

In seguito, con la deliberazione n. 248/04, l'Autorità ha proceduto ad una revisione del meccanismo di aggiornamento del CCI, in considerazione del mutamento, rispetto alle condizioni di mercato esistenti e valutabili nel 2002, dello scenario di riferimento dei prezzi energetici nei mercati internazionali e al fine di incentivare comportamenti efficienti tra gli operatori del settore.

In particolare, l'Autorità ha così inteso adeguare la disciplina di aggiornamento del CCI allora vigente al fine di tenere opportunamente conto dell'insieme delle clausole contrattuali che caratterizzano i contratti tipicamente sottoscritti dagli operatori più efficienti in coerenza con la prassi in uso nei mercati internazionali di approvvigionamento del gas. Si è quindi tenuto conto degli effetti derivanti dalla presenza di clausole che, di norma, sono presenti nei contratti e che mitigano la dipendenza dell'aggiornamento del prezzo del gas approvvigionato

¹ Secondo la deliberazione n. 207/02 essi sono i clienti finali, che alla data del 31 dicembre 2002 si trovavano nella condizione di cliente non idoneo, ai sensi del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, nonché i clienti finali che, pur trovandosi nella condizione di cliente idoneo ai sensi del medesimo decreto, alla data del 31 dicembre 2002 non avessero ancora esercitato la capacità di stipulare nuovi contratti connessa a tale condizione.

² Nelle more dell'adozione di tale provvedimento, la deliberazione n. 207/02 aveva previsto che le condizioni economiche di fornitura (da applicare e/o da offrire ai clienti finali oggetto di tutela) fossero determinate sulla base dei criteri definiti dalla deliberazione n. 237/00 e 195/02.

dall'andamento dei prezzi dei prodotti petroliferi, nei casi in cui questi ultimi non siano compresi in un predeterminato intervallo di prezzo (c.d. clausola di salvaguardia).

Inoltre, a fronte di un ulteriore, imprevedibile e persistente aumento delle quotazioni dei prodotti energetici, non adeguatamente intercettato dalla disciplina introdotta con la deliberazione n. 248/04, l'Autorità, con la deliberazione n. 134/06, con effetto dall'1 luglio 2006, ha modificato ed integrato i criteri di aggiornamento del CCI.

In questo quadro, a seguito del contenzioso sorto sulla deliberazione n. 248/04, si è venuta a determinare una situazione di incertezza dovuta a contrastanti decisioni dei giudici amministrativi:

- da un lato, la sentenza del Consiglio di Stato n. 3352/06, ha riconosciuto la potestà regolatoria dell'Autorità e la piena legittimità della deliberazione n. 248/04;
- dall'altro lato, le sentenze del Tar Lombardia n. 3716/05 e n. 3718/05, di annullamento della deliberazione n. 248/04, sono passate in giudicato a causa dell'improcedibilità degli appelli e dell'inammissibilità degli altri gravami di soggetti terzi.

Su tale sopravvenuto conflitto tra pronunce giudiziali si è espressa l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato che, con decisioni n. 1 e n. 2 dell'11 gennaio 2007, ne ha precisato la portata rilevando che, essendo il conflitto determinato da una circostanza contingente che ha dato origine ad una mera preclusione processuale, *“non può in realtà comportare pregiudizi non riparabili da un nuovo, tempestivo, intervento dell'Autorità”*.

Di qui la necessità di intervenire nuovamente sui criteri di aggiornamento del CCI al fine di assicurare adeguata tutela alle esigenze che ne hanno giustificato l'adozione, senza peraltro trascurare quelle conseguenti al protrarsi del lungo periodo di incertezza legato alle vicende giudiziali sopra descritte.

Su queste basi l'Autorità, con la deliberazione n. 79/07 ha riunito in un unico provvedimento gli aggiornamenti trimestrali del CCI da applicare a decorrere dall'1 gennaio 2005, in coerenza con le soprarichiamate decisioni dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato. Tali valori tenevano conto dell'esigenza di minimizzare gli oneri amministrativi a carico delle aziende derivanti dai conguagli e della necessità di evitare, a danno dei clienti finali, ingiustificabili sovraremunerazioni per le imprese di approvvigionamento di gas.

La disciplina di aggiornamento del CCI, pertanto, allo stato attuale, incide sulle condizioni economiche di fornitura che devono continuare ad essere applicate/offerte, tenuto conto che, nel contesto di completa liberalizzazione, le parti rimangono libere di concordare un prezzo differente per il servizio reso.

L'attuale assetto di tutele in materia di condizioni economiche di fornitura del gas naturale definito dall'Autorità, tra l'altro, con le deliberazioni n. 195/02, n. 207/02, n. 138/03 è stato più recentemente confermato dal decreto legge 18 giugno 2007, convertito con legge n. 125/07. La legge ha infatti stabilito, da un lato, che l'Autorità indichi condizioni standard di erogazione del servizio di vendita ai clienti finali anche per le forniture di gas naturale ai clienti domestici e, dall'altro, che sono fatti salvi i poteri di vigilanza e di intervento dell'Autorità a tutela dei diritti degli utenti, anche nei casi di verificati e ingiustificati aumenti dei prezzi e alterazioni delle condizioni del servizio, per i clienti che non hanno ancora esercitato il diritto di scelta. Con la deliberazione n. 208/07, al fine di dare attuazione a detta

legge, l'Autorità ha avviato il procedimento per l'eventuale modifica dell'attuale assetto di tali tutele, nell'ambito del quale la presente consultazione è svolta³.

2. OBIETTIVI ED AREE DI INTERVENTO

2.1. Contesto fattuale

La fissazione delle condizioni economiche di fornitura contempera, per quanto possibile, obiettivi di tutela dei clienti finali con le esigenze connesse al mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario degli esercenti la vendita. A tal fine le "componenti" e i "corrispettivi" sono commisurati ai costi che sosterebbe un esercente la vendita efficiente, sia con riferimento ai costi di commercializzazione dell'attività di vendita al dettaglio, che a quelli di approvvigionamento del gas all'ingrosso.

Per quanto riguarda il costo di approvvigionamento del gas naturale, la fissazione di condizioni economiche di fornitura rispetto ad un costo efficiente risulta particolarmente difficile in un contesto come quello italiano, in cui l'offerta sul mercato del gas è approvvigionata prevalentemente da parte dell'operatore dominante attraverso l'utilizzo prevalente di contratti *take or pay* di lungo periodo. Peraltro tale situazione dipende anche dal processo di liberalizzazione e di apertura del mercato che si è realizzato in Italia.

D'altro canto, l'assenza, in Italia, di un borsa liquida del gas naturale comporta anche che non sia di fatto disponibile un riferimento di prezzo all'ingrosso significativo e trasparente della materia prima gas; riferimento che ben potrebbe essere utilizzato per determinare il valore di mercato dei costi di approvvigionamento degli esercenti la vendita.

È un fatto che l'azione di regolazione delle condizioni economiche di fornitura in un mercato liberalizzato non può che configurarsi come uno strumento intermedio rispetto a provvedimenti più incisivi di stimolo alla concorrenza, anche – e soprattutto – attraverso misure in grado di aumentare la pluralità delle fonti di approvvigionamento, che costituirebbero il naturale completamento del processo avviato con il decreto legislativo n. 164/00. Infatti, a più di cinque anni dall'apertura completa del mercato ai clienti finali, risulta evidente come gli strumenti di tutela del cliente di piccole dimensioni contro l'esercizio del potere di mercato dell'esercente la vendita, implementati nelle condizioni economiche di fornitura, risultino poco efficaci a contrastare l'esercizio del potere nel mercato all'ingrosso di cui gli stessi esercenti la vendita sono talvolta soccombenti e i cui effetti inevitabilmente acuiscono la scarsa contendibilità del mercato al dettaglio.

2.2. Obiettivi

L'Autorità ritiene opportuno modificare, a partire da ottobre 2008, alcune delle vigenti disposizioni relative alle condizioni economiche di fornitura, pur confermando le funzioni storicamente attribuite a queste ultime, introducendo tuttavia taluni elementi di novità. I seguenti obiettivi possono essere tra loro anche in contrapposizione in quanto il

³ Già il documento per la consultazione 18 dicembre 2007 istruito dalla Direzione Mercati recante i criteri di aggiornamento delle condizioni economiche di vendita dell'energia elettrica per il servizio di maggior tutela ha espresso alcuni orientamenti generali dell'Autorità in materia di revisione dei criteri di aggiornamento delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale, rinviando al presente documento per la consultazione la valutazione puntuale di tutti gli elementi rilevanti e le conseguenti modifiche.

perseguimento di uno potrebbe infatti comportare il mancato raggiungimento di un altro. Si prefigura quindi la necessità di operare un equilibrato *trade – off* tra essi.

Gli obiettivi che l’Autorità intende perseguire sono:

- **Obiettivo 1 – Coerenza con i prezzi all’ingrosso.** Si sostanzia nel trasferimento di segnali di prezzo il più possibile coerenti con la dinamica del valore del gas nel mercato all’ingrosso nazionale nei diversi periodi temporali, nonché all’andamento del medesimo valore nei mercati internazionali.
- **Obiettivo 2 – Copertura dei costi di approvvigionamento.** Si realizza attraverso la garanzia di copertura dei costi sostenuti dagli esercenti la vendita per l’acquisto di gas destinato ai clienti in tutela, cioè oggetto delle condizioni economiche di fornitura. Ciò avviene anche attraverso meccanismi che ricalchino, in media, gli algoritmi di calcolo presenti nei contratti di approvvigionamento.
- **Obiettivo 3 – Minimizzazione delle distorsioni della concorrenza.** Si persegue con riferimento alla scelta che può effettuare il cliente tra condizioni economiche di fornitura e mercato libero.
- **Obiettivo 4 – Contenimento della volatilità dei corrispettivi.** Si realizza attraverso la definizione di un meccanismo di aggiornamento del CCI che produca valori relativamente stabili nel tempo. Questo obiettivo assume particolare rilievo per i clienti di piccole dimensioni.
- **Obiettivo 5 – Trasparenza.** Si persegue identificando in un unico provvedimento una metodologia di aggiornamento del CCI robusta rispetto all’evoluzione plausibile dello scenario energetico e che consenta di minimizzare gli oneri dei diversi soggetti coinvolti in termini di informazioni necessarie alla determinazione, alla stima e alla previsione dell’andamento del CCI.

Spunti per la consultazione

- Q.1** *Si ritiene che gli obiettivi che l’Autorità intende perseguire siano correttamente definiti? Vi sono ulteriori obiettivi che devono essere considerati?*
- Q.2** *Quale si ritiene debba essere l’ordine di priorità con cui gli obiettivi sopra descritti dovrebbero essere perseguiti?*

2.3. Aree di intervento

Nel perseguire gli obiettivi sopra esposti, le aree di intervento identificate dall’Autorità sono così articolate:

- ridefinizione dell’ambito di tutela cui possono applicarsi le condizioni economiche di fornitura di cui alla deliberazione n. 138/03;
- modifica dei parametri di indicizzazione del CCI relativamente a:
 - la quota indicizzata (il valore base della QE, la quota fissa QF);
 - le modalità di calcolo dell’indice I_t (momento 0, paniere dei prodotti petroliferi di riferimento, pesi assegnati a questi ultimi nel paniere);
 - la soglia di invarianza;

- l'introduzione di una periodica verifica degli stessi.

Spunti per la consultazione

- Q.3** *Si ritiene che le aree di intervento rilevanti siano state correttamente identificate? Vi sono ulteriori ambiti di intervento che devono essere considerati?*
- Q.4** *Si ritiene che sia corretto introdurre le modifiche di seguito proposte a partire da ottobre 2008?*

3. AMBITO DI TUTELA DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DI FORNITURA

3.1. Regime attuale

La regolamentazione delle condizioni economiche di fornitura origina, come sopra evidenziato, dalla necessità di prevedere meccanismi di tutela in un contesto di piena liberalizzazione del mercato della vendita al dettaglio. Tale necessità si è tradotta in livelli di tutela differenti a seconda delle caratteristiche dei clienti finali, principalmente a tutela dei “piccoli” consumatori caratterizzati da un limitato potere contrattuale e pertanto più facilmente esposti ad unilaterali incrementi dei prezzi da parte degli esercenti la vendita.

Inoltre, il sistema di tutele riguardava anche clienti finali di grandi dimensione che, rimasti ancora (sino al momento della completa liberalizzazione sul lato della domanda) nell'insieme protetto dei cc.dd. “clienti del mercato vincolato”⁴, erano caratterizzati da una limitata esperienza nella negoziazione di contratti di fornitura e quindi necessitavano che il passaggio al mercato libero avvenisse in modo graduale ed ordinato.

In tale contesto deve essere inquadrato l'attuale ambito di applicazione delle condizioni economiche di fornitura di cui alla deliberazione n. 138/03. Attualmente, infatti, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, della Direttiva 2003/55/CE che prevede di poter imporre alle imprese obblighi relativi tra l'altro alla qualità ed al prezzo delle forniture, le condizioni economiche di fornitura di cui alla deliberazione n. 138/03:

- continuano ad essere applicate ai clienti finali che non hanno mai esercitato la capacità di stipulare nuovi contratti di fornitura sul mercato libero, indipendentemente dalle dimensioni del cliente medesimo e dalla tipologia d'uso, fino all'esercizio da parte dei clienti stessi di tale idoneità;
- devono essere offerte, unitamente ad eventuali altre proposte contrattuali liberamente formulate dall'esercente la vendita, esclusivamente ai clienti finali domestici con consumi annui inferiori a 200.000 Smc annui⁵, anche se hanno già stipulato un contratto di fornitura a condizioni di libero mercato.

Un ulteriore regime di tutela presente nel sistema normativo e regolatorio del mercato della vendita al dettaglio del gas naturale, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 3, comma 3 della Direttiva 2003/55/CE, ha la finalità di assicurare la fornitura nelle situazioni di particolare vulnerabilità del cliente finale, ovvero nelle situazioni in cui il cliente finale si

⁴ La disciplina delle tariffe di fornitura, di cui alla deliberazione n. 237/00, faceva rientrare nell'insieme dei “clienti del mercato vincolato” (destinatari delle suddette tariffe) sia i clienti più propriamente vincolati, sia i clienti idonei che decidevano di non esercitare la propria idoneità.

⁵ L'ambito di applicazione dell'obbligo di offerta alla suddetta categoria di clienti è stato ristretto dall'Autorità con la deliberazione n. 134/06, a partire dall'1 ottobre 2006.

trova, anche per motivi indipendenti dalla propria volontà, senza un fornitore. L'attuale assetto normativo su tale regime di tutela, previsto dalla legge 23 agosto 2004, n. 239/04⁶, stabilisce che per i clienti finali allacciati alla rete con consumi inferiori o pari a 200.000 Smc annui che si trovano, anche temporaneamente, privi di un fornitore o che risiedono in aree geografiche nelle quali non si è ancora sviluppato un mercato concorrenziale nell'offerta di gas, l'Autorità provveda a individuare, mediante procedure a evidenza pubblica, una o più imprese di vendita del gas che si impegnino ad effettuare detta fornitura nelle indicate aree geografiche. Tale regime di tutela è stato ulteriormente definito dal decreto ministeriale 29 settembre 2006 mediante il quale il Ministro dello Sviluppo Economico, ha tra l'altro:

- emanato indirizzi per lo svolgimento del servizio di fornitura di ultima istanza, prevedendo, in particolare, che le forniture di gas naturale ai clienti finali avvengono alle condizioni economiche di fornitura di cui alla deliberazione n. 138/03;
- rinviato a successivo decreto la definizione delle modalità per l'individuazione e lo svolgimento delle attività di fornitura di gas naturale nelle aree geografiche nelle quali non si è ancora sviluppato il mercato concorrenziale del gas, ai sensi dell'articolo 1, comma 46, della legge n. 239/04.

L'Autorità, con deliberazione 18 gennaio 2007, n. 10/07, come successivamente modificata e integrata, ha definito la procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione dei fornitori di ultima istanza per i clienti finali di gas naturale ai sensi dell'articolo 1, comma 46, della legge 23 agosto 2004, n. 239/04.

3.2. Principali criticità

La situazione attuale è caratterizzata da:

- a) una tutela "di categoria" per i clienti domestici con consumi fino a 200.000 Smc annui che, indipendentemente dal fatto che abbiano esercitato la propria idoneità, mantengono meccanismi di tutela, anche in termini di prezzi di fornitura;
- b) una tutela "individuale" per i clienti finali (domestici con consumi superiori a 200.000 Smc annui e non domestici di qualsiasi livello di consumo) che mantengono meccanismi di tutela fino al momento in cui esercitano, per la prima volta, la propria idoneità;
- c) una tutela relativa alle situazioni di vulnerabilità per i clienti finali (domestici e non domestici) con consumi fino a 200.000 Smc annui nelle situazioni in cui si trovino, anche temporaneamente, privi di un fornitore.

La previsione del meccanismo di tutela di cui alla lettera b), con particolare riferimento ai clienti finali con consumi superiori a 200.000 Smc annui, ha avuto come principale finalità quella di consentire un ordinato e graduale passaggio al mercato liberalizzato da parte dei clienti finali. Di conseguenza, considerato il tempo trascorso dalla completa apertura del mercato per le tipologie di clienti diversi dai domestici, questa previsione (almeno per questa tipologia di clienti) potrebbe non essere più necessaria.

D'altra parte, al fine della modifica dei meccanismi di tutela per tali clienti occorre valutare l'evoluzione del mercato della vendita al dettaglio verso la concorrenza: un indicatore che può essere considerato a tale fine riguarda la percentuale dei volumi che sono serviti a condizioni

⁶ Legge di riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia.

non regolate. Sulla base dei dati riferiti all'anno 2006 per i clienti diversi dai domestici questa percentuale corrisponde a poco più del 90% in termini di volumi. Per i clienti domestici invece queste percentuali rimangono notevolmente più basse, pari a circa il 10% dei volumi complessivi di questa tipologia di clientela. Questo trend del processo di liberalizzazione è confermato dalle prime elaborazioni relative all'anno 2007 sui dati raccolti dall'Autorità nell'ambito dell'Indagine annuale sui mercati elettrici e gas. La maggiore apertura del mercato della vendita al dettaglio per i clienti di grandi dimensione è inoltre riscontrabile considerando l'intensità con la quale i clienti finali del gas naturale hanno fatto ricorso a forniture alternative rispetto a quella dell'operatore preesistente. Tale intensità è misurata considerando il numero di consumatori che hanno cambiato fornitore, almeno una volta, dalla data di avvio formale del processo di liberalizzazione⁷. Rispetto agli ultimi dati a disposizione, relativi alla situazione fino all'1 giugno 2007, emerge che:

- relativamente ai piccoli clienti finali (consumi inferiori a 5.000 Smc annui), a livello nazionale, si presenta una modesta diffusione del fenomeno di cambio del fornitore, che interessa il 2,4% di tale categoria (2,7% in termini di volumi di gas);
- per quanto riguarda i clienti della categoria intermedia (consumo annuo compreso tra 5.000 e 200.000 Smc annui) i tassi di *switching* risultano più elevati, ma comunque ancora contenuti: il 10,1% di tali consumatori ha cambiato fornitore. La loro incidenza, considerando i quantitativi di gas, è pari al 14,3% dei consumi nazionali della categoria;
- per quanto concerne i grandi clienti (consumo superiore a 200.000 Smc annui) i dati mostrano un quadro decisamente diverso. Nel periodo analizzato, a livello nazionale il 30,2% di tali consumatori ha cambiato fornitore. In termini di volumi di gas, il 66,6% delle quantità consumate annualmente dalla categoria è stata oggetto di cambio di fornitore.

Più in generale, quanto sopra esposto conferma come le imprese venditrici di gas hanno concentrato l'attività di acquisizione di "nuova" clientela sui grandi consumatori (oltre 200.000 Smc annui), mentre risulta modesta la dinamica delle altre categorie.

Infine occorre considerare come potrebbero risultare necessari meccanismi di tutela specifici, anche non necessariamente di prezzo, ad oggi non previsti dalla normativa, per i clienti non domestici con consumi superiori a 200.000 Smc annui nelle situazioni in cui si trovano, anche temporaneamente, privi di un fornitore.

3.3. Proposte di intervento

L'Autorità ritiene opportuno procedere ad una ulteriore revisione dell'ambito di applicazione delle condizioni economiche di fornitura al fine di accelerare il processo di transizione verso il mercato libero, pur continuando a garantire, da un lato, con il medesimo strumento di cui alla deliberazione n. 138/03, la tutela dei clienti finali domestici con consumi inferiori a 200.000 Smc annui, dotati di minore potere contrattuale e dall'altro, mediante

⁷ In particolare si fa riferimento ai dati relativi al cambiamento di fornitore tra la data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 164/00 (21 giugno 2000) e l'1 giugno 2007, nonché i relativi volumi. Tali dati sono stati raccolti dall'Autorità attraverso specifiche indagini rivolte ai gestori delle reti di trasporto e distribuzione. In tali indagini i clienti finali sono stati classificati in base a due caratteristiche: area territoriale di ubicazione e categoria di consumo annuo.

l'implementazione di ulteriori e più confacenti strumenti di tutela, la fornitura di gas naturale ai clienti di maggiori dimensioni.

In particolare, l'Autorità ritiene necessario:

- mantenere l'obbligo di offerta, unitamente ad eventuali altre proposte contrattuali liberamente formulate dall'esercente la vendita, delle condizioni economiche di fornitura di cui alla deliberazione n. 138/03 ai clienti finali domestici con consumi annui inferiori a 200.000 Smc annui;
- intervenire sull'estensione ai clienti finali che non hanno mai esercitato la loro idoneità, dell'obbligo di applicazione delle condizioni economiche di fornitura di cui alla deliberazione n. 138/03: sotto questo profilo l'Autorità intende circoscrivere l'ambito soggettivo di applicazione di tale obbligo ai soli clienti finali domestici con consumi annui inferiori ai 200.000 Smc annui;
- intervenire sull'insieme dei clienti finali non domestici e domestici con consumi superiori a 200.000 Smc annui, per i quali si rende necessario introdurre meccanismi di tutela diversi da quelli di cui alle deliberazioni n. 207/02 e n. 138/03;
- intervenire sulla definizione della categoria di "cliente domestico", prevedendo che, ai fini delle tutele previste, non rientri in tale categoria il condominio nel quale tutti i condomini sono clienti finali non domestici.

Tali modifiche all'ambito di applicazione delle condizioni economiche di fornitura non possono essere implementate immediatamente senza tenere conto di un periodo di transizione atto a garantire un passaggio graduale dei soggetti coinvolti al mercato libero. E' intenzione quindi dell'Autorità prevedere che gli interventi di cui ai quattro punti precedenti entrino in vigore solo successivamente a un periodo di durata non inferiore ad un anno rispetto all'implementazione della medesima previsione. Inoltre, con riferimento alla definizione della categoria di "cliente domestico" l'Autorità intende altresì effettuare approfondimenti volti a valutare l'opportunità di escludere, in un prossimo futuro, dalla sopramenzionata categoria il condominio nel quale la maggioranza dei condomini è composta da clienti finali non domestici.

Il periodo transitorio precedente la riduzione dell'ambito di applicazione delle condizioni economiche di fornitura risulta altresì opportuno al fine di garantire una necessaria informazione ai clienti finali e al fine di valutare la necessità, per i clienti finali non domestici e domestici con consumi superiori a 200.000 Smc annui, di eventuali meccanismi di tutela diversi dalle condizioni economiche di fornitura di cui alla deliberazione n. 138/03. Tali meccanismi dovrebbero essere finalizzati a garantire non tanto il prezzo delle forniture di gas naturale quanto la continuità delle forniture medesime al fine di evitare possibili interruzioni delle attività commerciali e/o industriali sottese all'utilizzo del gas naturale. In tale ottica, una possibile soluzione potrebbe risiedere nell'implementazione di un meccanismo di tutela non dissimile, in linea generale, dal fornitore di ultima istanza, effettuato da soggetti individuati mediante procedure ad evidenza pubblica, che garantisca ai clienti finali non domestici e domestici con consumi superiori a 200.000 Smc annui che, per cause indipendenti dalla loro volontà, si trovano, anche temporaneamente, senza fornitore, la fornitura di gas naturale a prezzi definiti in base a meccanismi di mercato.

Spunti per la consultazione

- Q.5** *Si ritiene che l'ambito di applicazione delle condizioni economiche di fornitura proposto sia correttamente individuato? Se no, quale ambito dovrebbe essere definito?*
- Q.6** *Si ritiene opportuno mantenere la soglia di consumi inferiori a 200.000 Smc annui anche per i clienti domestici?*
- Q.7** *Si condividono le tempistiche proposte dall'Autorità? Si ritiene, in particolare, che tali tempistiche debbano essere distinte per caratteristiche di clienti?*
- Q.8** *Si ritiene opportuno implementare un meccanismo di tutela specifico per i clienti non domestici e domestici con consumi superiori a 200.000 Smc annui nelle situazioni in cui si trovano anche temporaneamente senza fornitore? Se sì, ritenete opportuno che tale servizio venga fornito ad un prezzo determinato in base a meccanismi di mercato?*

4. MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO DEL CCI

4.1. Regime attuale

La metodologia di aggiornamento del CCI vigente prevede:

- una periodicità trimestrale della cadenza di aggiornamento, con inizio dei trimestri l'1 gennaio di ogni anno solare;
- il QE_0 fissato alla data dell'1 luglio 2002, pari a 3,1510 €/GJ⁸;
- la definizione di un indice I_t ai fini del calcolo delle variazioni della componente materia prima ΔQE . L'indice assume la seguente forma funzionale:

$$I_t = a \times \text{GASOLIO}_t / \text{GASOLIO}_0 + b \times \text{BTZ}_t / \text{BTZ}_0 + c \times \text{BRENT}_t / \text{BRENT}_0$$

dove:

- i coefficienti a, b e c sono pari rispettivamente a 0,41, 0,46 e 0,13;
- GASOLIO_t , BTZ_t e BRENT_t sono rispettivamente le medie, riferite al periodo intercorrente tra il decimo ed il penultimo mese precedente la data di aggiornamento, delle medie mensili delle quotazioni CIF Med Basis (spot average per il Brent) del gasolio 0,2, dell'olio combustibile a basso tenore di zolfo e del Brent dated pubblicate da Platt's Oilgram Price Report, espresse in \$ per tonnellata metrica (\$/barile per il Brent) e trasformate in centesimi di €/kg (sulla base di un coefficiente pari a 7,4 barili per tonnellata metrica per il Brent), considerando la media mensile dei valori del cambio €/€/\$ calcolata dall'Ufficio italiano cambi;
- GASOLIO_0 , BTZ_0 e BRENT_0 sono rispettivamente il valore base del gasolio 0,2, dell'olio combustibile a basso tenore di zolfo e del Brent dated, relativo al periodo compreso tra i mesi di settembre 2001 e maggio 2002; l'indice I_t assume valore pari a 1 alla data dell'1 luglio 2002;
- la previsione di una soglia di invarianza tale per cui l'aggiornamento avvenga in misura proporzionale alle variazioni dell'indice I_t , qualora l'indice differisca, in

⁸ Pari a quello assunto con deliberazione 22 aprile 1999, n. 52/99.

aumento o in diminuzione, di almeno il 2,5% rispetto al valore di riferimento adottato in occasione del precedente aggiornamento;

- l'introduzione di una clausola di adeguamento dei livelli legata all'andamento delle quotazioni dei prodotti petroliferi in modo da attenuarne l'incidenza, qualora tale andamento non rientri in un determinato intervallo dell'indice B_t ⁹ compreso tra 20 \$/barile e 35 \$/barile (c.d. clausola di salvaguardia);
- la previsione transitoria, almeno per il periodo (luglio 2006 – settembre 2008¹⁰):
 - di un'incidenza delle variazioni dell'indice I_t dei prodotti petroliferi presenti nel paniere di riferimento per l'indicizzazione del costo riconosciuto per la materia prima, maggiorata, per valori a partire da 60 \$/barile dell'indice B_t ;
 - di un riconoscimento di un corrispettivo aggiuntivo in forma fissa QF, quantificato in 0,0389 centesimi di €/MJ (1,5 centesimi di €/mc con potere calorifico superiore di riferimento pari a 38,52 MJ/mc). Tale importo, calcolato tenendo conto, tra l'altro, della necessità di assicurare una dinamica dei costi riconosciuti tendenzialmente in linea con quelle attuali dei prezzi internazionali di importazione del gas a livello europeo, è stato mantenuto costante sino al 30 settembre 2008, ed è aggiunto all'esito degli incrementi calcolati, trimestre per trimestre.

4.2. Principali criticità

Le attuali modalità di aggiornamento del CCI hanno tra l'altro la finalità di garantire, per quanto possibile, corrispettivi allineati all'effettivo andamento dei prezzi internazionali del gas naturale. In quest'ottica sono stati introdotti, nel 2006, il corrispettivo QF e il coefficiente β , con l'obiettivo di far fronte a scenari energetici che rendevano troppo onerosi i meccanismi allora vigenti di indicizzazione della componente materia prima, dando altresì il tempo necessario per la rinegoziazione a monte di condizioni di approvvigionamento in linea con criteri efficienti e non sperequati di ripartizione tra produttori ed acquirenti dei larghi profitti generati dall'ascesa dei prezzi dell'energia, largamente superiori ai costi fissi (che sono predominanti) nella fase dell'approvvigionamento.

L'evoluzione dello scenario energetico internazionale, con la sensibile e inattesa crescita dei prezzi, richiede oggi una riforma degli attuali criteri di indicizzazione del CCI, con particolare riferimento a:

- il mantenimento di un algoritmo di indicizzazione ancorato a valori e quotazioni risalenti al luglio 2002 e la previsione di una quota fissa;
- la costruzione dell'indice I_t , con il quale è indicizzato l'attuale QE_0 , ancorato anch'esso allo scenario energetico del 2002;
- la previsione di una soglia di invarianza.

La principale difficoltà nell'articolare un algoritmo di indicizzazione risiede nella capacità di quest'ultimo ad adattarsi ai cambiamenti dello scenario energetico. In altre parole, definire un

⁹ B_t è la media, riferita al periodo intercorrente tra il decimo e il penultimo mese precedente la data di aggiornamento, delle medie mensili delle quotazioni spot average del Brent Dated pubblicate da Platt's Oilgram Price Report, espresse in dollari per barile.

¹⁰ Il termine originariamente disposto dalla deliberazione n. 79/07 al 30 giugno 2008 è stato posticipato al 30 settembre 2008 dalla deliberazione n. ARG/gas 52/08.

sistema di indicizzazione robusto rispetto a eventuali future impennate dei prodotti petroliferi richiede, per esempio, di identificare quale parte del CCI sia necessario indicizzare. Per queste ragioni la verifica delle condizioni per l'estensione del corrispettivo QF e del coefficiente β^{11} rientra nel più generale procedimento avviato con la deliberazione n. 208/07 e volto a dare attuazione alla legge n. 125/07, con il quale l'Autorità valuterà – come già ricordato – i necessari interventi aventi ad oggetto, tra l'altro, l'attuale assetto di tutele in materia di condizioni economiche di fornitura del gas naturale. Inoltre, anche in merito alla costruzione dell'indice I_t , con il quale è indicizzato l'attuale valore di QE_0 è ragionevole chiedersi se sia corretto fare riferimento ad un indice la cui definizione è “agganciata” allo scenario energetico del 2002.

Per quanto riguarda invece la soglia di invarianza (così come le medie mobili dei prodotti del paniere di riferimento sui nove mesi precedenti), l'obiettivo di allineamento ai costi è superato da quello di stabilizzazione delle condizioni economiche di fornitura, posticipando a fasi di prezzi calanti, i costi per il consumatore finale legati a dinamiche di prezzi dell'energia crescenti. L'invarianza – come gli strumenti di stabilizzazione in genere – crea, anche a costo di potenziali distorsioni nelle dinamiche tra mercato libero e mercato tutelato, una redistribuzione temporale degli oneri legati alla crescita del costo dell'energia, che nella fattispecie sono sopportati dagli esercenti la vendita, per essere poi recuperati durante le fasi calanti. Stabilizzare le condizioni economiche significa infatti anche posticipare i benefici per i clienti finali derivanti da riduzioni dei prezzi del gas, per consentire all'esercente la vendita il recupero delle quote di costo non riconosciute in fasi di prezzi crescenti. Peraltro, su questi temi l'Autorità è intervenuta riallineando nel 2006 l'impatto assoluto del criterio di invarianza attraverso una riduzione della soglia dal 5% al 2,5%.

La presenza di una soglia di invarianza dovrebbe essere valutata effettuando un'analisi complessiva dei costi e dei benefici che lo strumento produce. Tra i costi legati a questo strumento vanno ricordati *in primis* quelli di copertura che gli operatori più efficienti sopportano. È cosa nota infatti che nell'intorno dell'attuale soglia di invarianza (2,5%) il rischio che la clausola operi o non operi è sostanzialmente incontrollabile e quindi tale da rendere eventuali operazioni di *risk management* estremamente onerose, laddove non più care del differimento temporale di un eventuale aumento delle condizioni praticate. Evidentemente questi costi comprimono i margini delle imprese ripercuotendosi su altre componenti delle condizioni economiche di fornitura, alterandone l'efficacia. Sebbene tra i benefici vada menzionata la stabilità dei prezzi, ovvero la sterilizzazione di variazioni ridotte delle condizioni economiche, è realistico ipotizzare che, fintanto che lo scenario energetico presenterà gli attuali elevati tassi di crescita, la soglia di invarianza attuale non produca che benefici assai limitati, negando peraltro al cliente la possibilità di beneficiare “istantaneamente” anche di piccole riduzioni che potrebbero verificarsi.

4.3. Proposte di intervento

Nel seguito vengono quindi illustrate le proposte di intervento sui criteri di aggiornamento del CCI che potrebbero essere rese operative a partire dall'1 ottobre 2008.

¹¹ cfr nota 10

4.3.1. Definizione della quota indicizzata

Al fine di creare un algoritmo di indicizzazione semplice e robusto rispetto a possibili evoluzioni future e rendere strutturale la discontinuità rilevata nel luglio 2006 con la deliberazione n. 134/06, si ritiene opportuno:

- eliminare la presenza di quote fisse, includendo, l'ammontare della QF, all'interno della quota indicizzata del CCI;
- considerare come quota indicizzata del CCI, comprensiva della QF di cui al punto precedente, il valore assunto dalla QE al luglio 2008.

Le variazioni dell'indice I_t di cui al successivo 4.3.2 saranno pertanto applicate al valore della QE all'1 luglio 2008 (nuovo QE_0), calcolato in applicazione della deliberazione n. 79/07. Ai fini dunque della verifica di cui al comma 1.3.1, lettere a e b, della deliberazione n. 195/02, come recentemente modificata dalla deliberazione n. ARG/gas 52/08, non vi sono evidenze, dal 2006 ad oggi, di un andamento di questo valore non in linea con quello dei prezzi all'importazione nell'Unione Europea e tali da giustificare un intervento in materia.

Spunti per la consultazione

- Q.9** *Si ritiene che l'inserimento nella quota indicizzata del CCI dell'attuale QF renda il meccanismo di indicizzazione più semplice e robusto? È corretto confermare il valore quantificato in 0,0389 centesimi di €/MJ (1,5 centesimi di €/mc con potere calorifico superiore di riferimento pari a 38,52 MJ/mc)?*
- Q.10** *Si ritiene che luglio 2008 sia un riferimento temporale corretto per la definizione del nuovo valore iniziale della quota indicizzata? In caso contrario a quale periodo sarebbe opportuno far riferimento?*

4.3.2. Definizione dell'indice I_t

Il calcolo dell'indice I_t con cui aggiornare, trimestre per trimestre, la quota indicizzata, è effettuato mediante:

- i prodotti petroliferi del paniere di riferimento;
- il criterio delle medie mobili;
- i pesi assegnati ai prodotti petroliferi del paniere;
- la data di riferimento per il calcolo del valore iniziale dell'indice.

In merito a quest'ultimo elemento, l'Autorità intende prevedere che la quota indicizzata compresa nel CCI venga aggiornata sulla base di un indice I_t , il cui valore unitario sia definito in corrispondenza di luglio 2008, in coerenza con la definizione del nuovo QE_0 . A questo scopo si propone di sostituire, i valori base del gasolio, dell'olio combustibile Btz e del Brent presenti nell'attuale indice I_t ($GASOLIO_0$, BTZ_0 , $BRENT_0$) con i valori calcolati sul periodo compreso tra settembre 2007 e maggio 2008, ovvero il periodo coerente con la data di luglio 2008.

Al contrario, relativamente ai primi due elementi, non si ravvisa l'esigenza di apportare alcun cambiamento. In particolare, anche al fine di mantenere il contributo alla stabilità delle condizioni economiche di fornitura, si intende confermare l'attuale criterio delle medie mobili

a nove mesi, ritenuto peraltro idoneo a mantenere un segnale per gli operatori delle variazioni in atto nei mercati energetici, in quanto la periodicità di nove mesi non è in contrasto con i ritardi temporali tipici dei contratti di importazione. Va sottolineato inoltre come in uno scenario che presenta forti dinamiche di crescita dei prezzi dell'energia il criterio delle medie mobili appare lo strumento più efficace e meno distorsivo (a differenza della soglia di invarianza) per perseguire contemporaneamente gli obiettivi di condizioni economiche non troppo volatili per il cliente finale e di riconoscimento per gli operatori di un costo di approvvigionamento mediamente in linea con quello effettivamente sostenuto.

Analogamente, non sembrano esserci evidenze in merito a sostanziali cambiamenti nei rapporti di sostituibilità alla base della definizione dei pesi assegnati ai prodotti petroliferi del paniere, anche tenuto conto delle modifiche in materia apportate dal gennaio 2005.

Spunti per la consultazione

- Q.11** *Si ritiene che luglio 2008 sia un riferimento temporale corretto per il ribasamento dell'indice I_t ?*
- Q.12** *Si condividono gli orientamenti dell'Autorità in merito agli altri elementi del calcolo dell'indice I_t (composizione del paniere, pesi dei prodotti del paniere, medie mobili)? In caso contrario, quali modifiche di proponono?*

4.3.3. Soglia di invarianza

Stante il carattere distorsivo del criterio dell'invarianza, nonché degli scarsi benefici che esso genera per il cliente finale nello scenario attuale, l'Autorità intende rimuovere la soglia di invarianza dai criteri di indicizzazione del CCI, (individuando comunque un valore minimo assoluto – molto ridotto – al di sotto del quale l'aggiornamento è trascurabile e rimandato al trimestre successivo).

In questo modo infatti si intende ridurre alcune delle alterazioni oggi presenti tra le condizioni di approvvigionamento e quelle praticate ai clienti rientranti nell'ambito delle tutele regolate dall'Autorità, facendo sì che i corretti segnali di prezzo arrivino anche al consumatore finale.

Spunti per la consultazione

- Q.13** *Si condivide l'ipotesi di rimuovere la soglia di invarianza dai criteri per l'indicizzazione del CCI?*

4.3.4. Verifica periodica

Come già ricordato, lo sviluppo anche nel nostro Paese di un mercato all'ingrosso liquido renderebbe più agevole la determinazione di congrue condizioni di approvvigionamento da riconoscere agli esercenti la vendita alla clientela oggetto delle condizioni economiche di fornitura definite dall'Autorità. In attesa dunque che il processo avviato per la revisione del sistema di bilanciamento e per l'implementazione di un meccanismo di scambi centralizzati anche nel settore del gas produca gli effetti attesi, il regime attuale di indicizzazione difficilmente potrà essere sostituito *in toto* da altri indicatori.

Per queste ragioni, ed al fine di rendere trasparente e non distorsivo ogni futuro intervento che dovesse rendersi necessario sui parametri di indicizzazione del CCI, l'Autorità intende proporre l'introduzione di una verifica di detti parametri su base periodica.

Alla luce dell'esperienza passata ed in considerazione del fatto che tutti gli interventi dell'Autorità in materia sono stati resi necessari dall'esigenza (e dall'urgenza) di tenere generalmente conto dell'andamento del ciclo macroeconomico e dei suoi effetti sul costo dell'energia, si propone di verificare i parametri in oggetto con frequenza minima biennale, in attesa dell'implementazione di un meccanismo di scambi centralizzati nel settore del gas. Tale verifica potrebbe altresì avvenire con un anticipo adeguato (ad esempio un anno) rispetto al termine del periodo di validità dei criteri di aggiornamento in vigore.

Spunti per la consultazione

Q.14 *Si condivide, in attesa che siano disponibili riferimenti di prezzo significativi, l'ipotesi di introdurre una verifica periodica dei parametri di indicizzazione? Ogni quanto tempo? Con quale anticipo?*